



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

RISPOSTE ALLE F.A.Q.

PROCEDURA APERTA EX ART. 183 COMMI 1-14 D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTE PER OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA" NONCHÉ DELLA LORO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

DOMANDE PERVENUTE FINO AL 30/11/2016

Codice CIG : 67535662F8
Codice CUP: H21G07000020000
Codice UREGA: 043ME2015P00192

Le domande ricevute e le correlate risposte vengono pubblicate nel sito www.comune.santostefanodicamastra.me.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lexspecialis di gara; i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

Domanda n° 4

In relazione a quanto previsto al punto IV.2.2 del Bando di gara, si chiede di chiarire se l'indicazione della quota di subappalto indicata per la categoria OG11 debba intendersi nel senso che il proponente, nel caso sia anche esecutore, deve:

- 1) Essere obbligatoriamente in possesso della qualifica nella categoria OG11 per classifica adeguata (direttamente o tramite ATI Verticale);
oppure
- 2) Essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG7 per classifica VIII e dichiarare il subappalto dell'intero ammontare dell'OG11 in quanto, pur essendo categoria appartenente all'elenco delle c.d. "Superspecialistiche" ma di importo inferiore a quanto indicato all'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (10 % dell'importo totale dei lavori) i lavori rientranti in detta categoria posso essere affidati interamente in subappalto con il solo limite di cui all'art. 105 comma 2 (subappalto complessivo nel limite del 30% dell'importo dei lavori);

RISPOSTA N° 4

Il punto IV 2.2 del bando di gara dispone quanto segue:

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche (progettazione e costruzione) adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n.207/2010, a quelle indicate di seguito.

requisiti di qualificazione SOA per la esecuzione dei lavori			
Importo delle opere €	Cat.	Class.	Subappalto
30.797.000,00	OG7	VIII	30%
10.438.030,40	OG1	VII	100%
2.683.755,60	OG11	IV BIS	30%
2.775.720,00	OG3	IV BIS	100%
675.312,00	OG6	III	100%

Alla luce di quanto sopra ed in riferimento al chiarimento richiesto in relazione alla categoria OG11 si precisa che tale categoria, non essendo di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, non si configura come categoria "superspecialistica" ed è stata inserita correttamente nell'elenco delle categorie poiché di importo superiore ad Euro 150.000,00.

Per tale ragione, non essendo verificato il criterio di cui all'art. 89 comma 11 secondo periodo del D.Lvo 50/2016, è ammissibile, per tale categoria, l'istituto dell'avvalimento disciplinato dal predetto art. 89.

Si chiarisce altresì che, fermo il limite massimo subappaltabile del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lvo 50/2016, la categoria OG11 è stata indicata nel bando di gara come "categoria subappaltabile nella misura massima del 30%". Tale previsione scaturisce dalla discrezionalità della stazione appaltante ai sensi del disposto dell'art. 105 comma 4 del predetto D.Lvo 50/2016.

Dalla lettura combinata della norma e dei contenuti del bando risulta pertanto che, qualora si intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, il concorrente deve essere obbligatoriamente in possesso anche della qualifica nella categoria OG11 per classifica adeguata, direttamente o tramite ATI Verticale o tramite avvalimento;

Domanda n° 5

Si chiede la conferma che servizi svolti, all'interno della stessa categoria d'opera, con grado di complessità uguale o maggiore di E.03, per esempio in E.08 o E.22, consentono la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale per i progettisti, in conformità a quanto previsto dall'art.8 dalla vigente tariffa professionale, D.M. Giustizia n. 143/2013, e dalle Linee Guida n°1, di attuazione D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n.973 del 14 settembre 2016.

RISPOSTA N° 5

Si chiarisce e si conferma che, come contenuto nelle "Linee Guida n°1, di attuazione D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" giusta Delibera n.973 del 14 settembre 2016, le previsioni del bando sono da interpretare per come segue:

ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Tale criterio è rafforzato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Si conferma pertanto che servizi svolti, all'interno della stessa categoria d'opera, con grado di complessità uguale o maggiore di E.03, per esempio in E.08 o E.22, consentono la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale per i progettisti.

Santo Stefano di Camastra li, 01/12/2016



**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Danilo Di Mauro)**